

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Modifica del 25 giugno 2008

*Il Dipartimento federale dell'economia
ordina:*

I

L'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998¹ concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFE
concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard

Ingresso

visto l'articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;
visti gli articoli 5b capoverso 5 e 22b capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del
7 dicembre 1998³ sulle importazioni agricole,

Art. 2 Valori di resa

¹ I valori di resa dei prodotti agricoli sono disciplinati nell'allegato 1.

² I valori di resa dei prodotti trasformati e dei cereali destinati all'alimentazione umana sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 2a Ricette standard degli alimenti preparati per animali

¹ Per le merci delle voci di tariffa⁴ 2309.9011/9082/9089 l'aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell'allegato 3.

² Per le merci della voce di tariffa 2309.9081 l'aliquota di dazio è proporzionalmente calcolata in funzione della ricetta standard degli alimenti preparati per animali menzionata nell'allegato 3.

¹ RS 916.112.231

² RS 910.1

³ RS 916.01

⁴ RS 632.10 allegato

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 giugno 2008

Le aliquote di dazio calcolate secondo l'articolo 2a sono aumentate di 1 franco il quintale dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2011.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2009.

25 giugno 2008

Dipartimento federale dell'economia:

Doris Leuthard

Allegato 2
(art. 2 e 3 cpv. 1)

Suddivisione in numeri e nuovo numero 2

1 Valori di resa dei prodotti trasformati

...

2 Valori di resa dei cereali per l'alimentazione umana

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in per cento per 100 kg di merce grezza
1101. 0043	Farina: di spelta	52.5
0048	di frumento (grano) o di frumento segalato	75.0
1102. 1049	di segale	75.0
2010	di granoturco	70.0
9011	di triticale	75.0
9051	di riso	76.0
9061	di altri cereali	75.0
1103. 1119	Semole e semolini: di grano duro	64.0
1199	di altri tipi di frumento (grano)	75.0
1390	di granoturco	50.0
1919	di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1929	di avena	62.0
1939	di riso	70.0
1992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1999	di altri cereali	75.0
2019	Agglomerati in forma di pellets: di frumento (grano)	75.0
2029	di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2099	di altri cereali	75.0
1104. 1290	Cereali schiacciati o in fiocchi: di avena	60.0
1919	di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1929	di orzo	70.0
1992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1999	di altri cereali	75.0
2220	Cereali altrimenti lavorati (p. es. mondati, perlati, tagliati o spezzati): di avena	65.0
2390	di granoturco	36.0
2913	di spelta	70.0

Voce di tariffa	Designazione della merce	Onere all'importazione in per cento per 100 kg di merce grezza
2918	di frumento (grano), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2922	di miglio	75.0
2932	di orzo	70.0
2992	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2999	di altri cereali	75.0
3089	di germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	75.0
1107. 1012	Malto, anche torrefatto: non torrefatto, non franto non torrefatto:	75.0
1092	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
1093	di altri cereali	75.0
2012	torrefatto, non franto	75.0
2092	di frumento (grano, spelta compresa), di segale, di frumento segalato o di triticale	75.0
2093	torrefatto	75.0
2099	altro	75.0